

Comune di AULLA
Provincia di MASSA CARRARA
ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 26 del 11 dicembre 2024

Oggetto. PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI IN MERITO ALLA IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI AULLA

Premesso che il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 «*eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione*» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Richiamato il combinato disposto dell'art. 40, comma 3-sexies e dell'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:

- Art 40, comma 3-sexies – «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;
- Art. 40-bis, comma 1 – «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo»;

Vista la circolare n. 25 del 19.07.2012, con cui il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;

Dato atto che la sottoscritta aveva già rilevato (verbale n. 2/2024) la corretta costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale costituito per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, dal Dirigente del Servizio Risorse Umane con determinazione n. 1460/2024;

Viste:

-l'ipotesi di CDI firmata in data 2.12.2024;

-la relazione illustrativa tecnica e finanziaria redatta dai Dirigenti del Settore 2 e 3 ognuno per la propria competenza;

Richiamato il precedente parere della sottoscritta e dato atto che:

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere considerato nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

- il tetto del salario accessorio di cui al succitato art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario, Fondo dirigenti, Salario accessorio Segretario) per l'anno 2024 risulta inferiore al 2016 ammontando per il 2024 a euro 362.416,23 mentre il limite del 2016 era pari a 384.905,75;

-l'ipotesi di CDI 2024 trasmessa alla sottoscritta unitamente alla relazione esplicativa, è conforme alle norme di legge in materia e alle previsioni dei CCNL vigenti;

Verificato che:

- i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute nella pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ed in particolare con il CCNL del 17-12-2020;
- l'effettiva attribuzione della produttività al personale quale performance individuale (così come avviene anche per la corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti, al Segretario generale e ai Funzionari titolari di EQ) avverrà in base ai vigenti criteri indicati nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente,
- le risorse economico-finanziarie occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2024 per il personale non dirigente, risultano stanziare nei relativi interventi del bilancio di competenza;
- le risorse del fondo incentivante sono tutte correlate al grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività;

ACCERTATO ALTRESI' CHE

- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
- la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
- l'Ente ha rispettato e rispetta nell'esercizio 2024 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;
- l'Ente rispetta nell'esercizio 2024 il limite della spesa di personale e i limiti del salario accessorio;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, sul contenuto dell'Ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente e quindi sulla ripartizione del fondo delle risorse decentrate 2024, certificandone la compatibilità con i vincoli finanziari e con gli stanziamenti di bilancio.

San Giuliano Terme, lì 11 dicembre 2024

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Rag. Susanna Ferulli